



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Il SIULP per la difesa dei cittadini e della sicurezza

Il SIULP per la difesa dei cittadini e della sicurezza

L'apertura di questo numero del nostro notiziario flash doveva essere dedicato alla problematica relativa alle modalità concorsuali straordinarie per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti.

Tuttavia, la drammaticità degli ultimi avvenimenti impone di dedicare queste pagine ad una riflessione sul vile attentato di Brindisi e sul terremoto che ha colpito le popolazioni dell'Emilia.

Si tratta, a ben vedere, di fatti che seppure diversi tra loro suscitano e impongono una comune riflessione sul senso e sugli effetti delle politiche poste in essere in tema di sicurezza e protezione civile dai Governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio alla guida del Paese.

La sicurezza, il soccorso pubblico, la protezione sociale sono state sempre considerate alla stregua di partite di bilancio annoverabili tra i costi del sistema, alla stregua di tutte le altre spese sostenute dalla P.A., un territorio divenuto, a vario titolo, oggetto di incursione privilegiata per gli amanti delle estemporanee battute di caccia ai possibili sprechi.

FLASH nr. 18 - 2012

- Il SIULP per la difesa dei cittadini e della sicurezza
- Indennità ordine pubblico fuori sede per squadra nautica: risposta a quesito
- Ricorso lavoro straordinario: nuova sentenza del Consiglio di Stato
- Problematiche connesse al trattamento accessorio del personale aggregato
- Art. 12 A.N.Q. impiego personale ultracinquantenne
- Indennità meccanografica: accolto il ricorso di alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria
- Nastrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico



Tuttavia, la grave crisi economica che oggi attanaglia l'Europa non è uguale a quelle che la nostra nazione ha attraversato nel passato. Essa ci investe a ridosso di un ventennio che ha visto l'affermarsi di correnti di pensiero disgregatrici dell'unità nazionale ed il manifestarsi di una crisi di legittimazione della Politica che solo in parte è il frutto della conduzione aziendalistica e sostanzialmente carente di senso dello Stato che ha contraddistinto l'azione di Governo sino all'avvento dei "tecnici".

In questo contesto si fatica a ritrovare quei punti di riferimento che nel passato, in un modo o nell'altro ci hanno consentito di risalire la china, recuperare credibilità e mantenere anche nei momenti più critici la coesione sociale.

In relazione al vile attentato di Brindisi senza cedere alla tentazione di sbilanciarci, a prescindere dalla individuazione della matrice del folle e criminale gesto, la prima considerazione che si impone alla nostra attenzione è che, curiosamente, proprio nel momento in cui si fanno sentire gli effetti dei tagli imposti alla sicurezza ed ai tradizionali presidi a garanzia della legalità e dei diritti di partecipazione e cittadinanza attiva, c'è qualcuno che evidentemente ritiene ci siano le condizioni per colpire il futuro e la stessa speranza di questo paese, provocando deflagrazioni innanzi alle scuole e attentando alla vita dei giovani, dei nostri ragazzi.

Anche la tragedia del terremoto in Emilia con i suoi lutti ed il suo carico di distruzioni e sofferenze per le popolazioni civili si manifesta tre giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Decreto Legge 15 maggio 2012 nr. 59 il quale, nel dettare disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, stabilisce che, in caso di calamità naturale, i danni subiti dagli immobili saranno interamente a carico del proprietario che dovrà provvedervi a proprie spese o attraverso coperture assicurative ad hoc di cui potrebbe essere sancita in futuro l'obbligatorietà per legge.

Orbene, a prescindere da ogni considerazione in ordine ad un principio tanto estraneo alla nostra tradizione giuridica quanto omogeneo a contesti ove la deresponsabilizzazione dello Stato rispetto alle esigenze del sociale è affiancata da una imposizione fiscale decisamente più leggera, sarà appena il caso di osservare come il Parlamento che dovrà, a breve, convertire in legge il DL 59/2012 sia composto di persone che godono attualmente di una speciale prerogativa consistente nel diritto ad essere risarciti in caso di accidentale smarrimento e perdita di oggetti di valore.

Al di là delle evidenti differenze non si può non osservare come l'azione dei nostri governanti sia ispirata da principi riconducibili ad un comune denominatore costituito dalla tendenza ad applicare la logica ragioneristica solo con il Popolo favorendo la perpetuazione di assurdi ed anacronistici privilegi per la casta.

Il problema è che taglio dopo taglio, accanto alla crescente impopolarità della politica avanza e si fa strada una miscela esplosiva composta da insane pulsioni di risentimento e rabbia collettiva suscettibili di trasformare ogni problema sociale in un problema di Polizia. In siffatto contesto come sarà possibile per gli operatori della sicurezza conservare quelle motivazioni e quello spirito di abnegazione e servizio che non possono prescindere dalla consapevolezza di appartenere ad uno Stato giusto ed equo?

Oggi, di fronte a queste due tragedie che hanno colpito il nostro paese è appena il caso di ricordare che solo pochi giorni fa è stata avanzata la proposta di chiudere una ventina di Questure, Prefetture e Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Eppure anche la più arida filosofia ragionieristica dovrebbe saper prendere atto che, rispetto alla esigenza di assicurare alla giustizia gli autori di un folle gesto criminale e di soccorrere dignitosamente i cittadini colpiti da una gravissima calamità naturale sono proprio le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e le Prefetture quali centri di coordinamento della protezione civile a costituire i terminali naturali della domanda di sicurezza e soccorso pubblico, non essendo neppure pensabile che un paese civile e democratico, all'avanguardia nel progresso tecnologico, di fronte ad accadimenti di così vasto impatto si debba affidare semplicemente alla provvidenza.

In questi giorni, in una città Pugliese, un Poliziotto, per salvaguardare l'onorabilità dell'Amministrazione, rispetto ad un generoso Magistrato che si era offerto di pagare di tasca propria la riparazione meccanica di un'autovettura di servizio, ha fornito rassicurazioni in ordine alla efficienza del mezzo, ma solo dopo aver provveduto, a spese proprie, alla riparazione. Questo Poliziotto non è un eroe ma uno dei tanti normalissimi colleghi di cui non facciamo il nome per evitargli fastidiose noie disciplinari. Perché i governi, anche quelli tecnici non lo sanno, ma potrebbe accadere anche questo per aver servito il Paese.

Questo non è certamente il momento delle polemiche ma quello della rinnovazione degli intenti positivi e delle azioni concrete.

Stiano tranquilli i cittadini terremotati dell'Emilia. I poliziotti, da Chiasso a Lampedusa, si sentono Italiani e presteranno la loro meritoria opera nel soccorso pubblico e a garanzia della sicurezza contro tutti gli atti di sciacallaggio che, non sempre si consumano tra le macerie e le case abbandonate dopo un sisma.

Ma anche i vili criminali che hanno strappato la giovane Melissa Basso alla vita ed agli affetti, sappiano che i Poliziotti non avranno pace sino a quando non li sapranno ospiti fra le mura di uno degli istituti di pena ove avranno tutto il tempo di riflettere sull'insensatezza del loro criminale gesto.

E' proprio nei momenti più tristi, segnati dall'ingiustizia e dalle tragedie, che occorre saper elaborare strategie ed opporre risposte in termini di impegno positivo mettendo in gioco tutta la propria volontà di costruire qualcosa di buono".

Questo è da sempre l'obiettivo del SIULP e dei Poliziotti italiani. Questo sarà il nostro impegno costante da oggi e per il futuro, perché nessun cittadino si senta mai abbandonato dai poliziotti che comunque e a prescindere dai governi che si succedono, sono lo Stato.

Insieme alla costante azione per togliere il sonno ai delinquenti e garantire quello degli onesti.

Su questo misureremo l'azione del governo e della politica.

Indennità ordine pubblico fuori sede per squadra nautica: risposta a quesito



Con nota Prot.: 1.1./62/2012/a.1. del 6 febbraio 2012 la Segreteria Nazionale del SIULP aveva inoltrato al Dipartimento della P.S. un quesito in ordine alla possibilità di corrispondere l'indennità di ordine pubblico fuori sede per le Squadre Nautiche di cui si riporta il testo:

"La presente; al fine di chiarire in modo univoco la questione relativa al riconoscimento dell'indennità di Porto

Empedocle impegnato in servizio, 'per oltre 4 ore, a bordo di motovedetta in acque appartenenti ad altri comuni e per i quali non viene riconosciuta l'anzidetta indennità di O.P. fuori sede.

Il mancato riconoscimento dell'istituto, quindi, arreca nocumento economico al personale colà in servizio, onde per cui, la definizione della questione riveste carattere di massima urgenza".

L'Amministrazione ha fornito la risposta al quesito del SIULP con la nota nr..557/RS/01/20/6/3392 del 7 maggio 2012 a firma del Direttore l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. Se ne riporta il testo:

"Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale codesta O.S. ha lamentato la mancata attribuzione dell'indennità di ordine pubblico fuori sede, per i servizi prestati dal personale Polmare di Porto Empedocle.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha precisato che per l'attribuzione dell'indennità di O.P. in sede o fuori sede si deve considerare la giurisdizione territoriale di riferimento rispetto all'ubicazione dell'Ufficio.

Pertanto, qualora la giurisdizione territoriale marittima dell'Ufficio si estenda ad altro Comune, il servizio di O.P. reso deve intendersi quale servizio in sede.

Inoltre, la predetta Direzione ha riferito che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. del 18.6.2002, n. 164 ed alla circolare del 25.3.2003, l'attribuzione del beneficio in questione avviene per ciascun turno di servizio di O.P. della durata di almeno quattro ore.

Conseguentemente ad un servizio, in sede o fuori sede, di durata inferiore alle quattro ore consecutive, non potrà essere attribuita la relativa indennità."

La Segreteria Nazionale non condividendo affatto l'impostazione con cui l'Amministrazione ha inteso affrontare e definire la questione ha inviato in data 15 maggio 2012 all'ufficio relazioni Sindacali del Dipartimento una nuova nota il cui contenuto integralmente si trascrive: *"In riferimento alla risposta inoltrata dall'Ufficio Relazioni Sindacali con nota N. 557/RS/01/20/6/3392 del 6 febbraio 2012, circa l'indennità di O.P. in oggetto indicata, il SIULP ritiene priva di fondamento l'interpretazione elaborata da codesto Ufficio, sostenendo al contrario quale inderogabile esclusiva condizione ai fini della corresponsione dell'indennità di O.P., il servizio prestato in altro comune per oltre 4 ore dalla Squadra Nautica, a prescindere dalla giurisdizione territoriale marittima all'uopo prevista.*

La questione legata alla giurisdizione territoriale marittima non può e non deve far insorgere dubbi interpretativi fuorviando la valutazione dell'Amministrazione dal reale oggetto del contendere: le ore di servizio espletate fuori dal Comune nel quale il personale è in forza.

Pertanto, al fine di restituire preminenza al diritto, si chiede l'immediato riconoscimento dell'indennità in questione rimuovendo, senza ulteriore ritardo, il pregiudizio economico che grava sul personale della Polmare di Porto Empedocle. In attesa di sollecito riscontro, con l'occasione si inviano cordiali saluti".

Ricorso lavoro straordinario: nuova sentenza del Consiglio di Stato



Com'è ben noto, (vedi circolare Prot. Nr.: 1.7/215/2012/segr.naz. inviata alle strutture provinciali e regionali il 5 aprile 2012), nell'aprile scorso, la Segreteria nazionale sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato, emanata a seguito del ricorso presentato al Tar Emilia Romagna, da alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria, al fine di affermare il diritto al lavoro straordinario, dopo le 36 ore di servizio settimanali, con l'aggiunta del recupero riposo e dell'indennità di compensazione, ebbe a predisporre un ricorso al TAR, al fine di estendere anche al personale della Polizia di Stato, gli stessi benefici riconosciuti ai colleghi della Polizia Penitenziaria.

Sulla Questione è recentemente e nuovamente intervenuto il Consiglio di Stato (sezione quarta) con la sentenza del 7 maggio 2012 n. 02625/2012.

Detta Sentenza ha definito l'appello proposto dal Ministero dell'economia e delle Finanze nonché dal comando generale della Guardia di finanza contro la sentenza breve del T.A.R. Lazio - Roma: sezione II n. 08934/2009, che ha riconosciuto il diritto alla corresponsione del compenso per ore di lavoro straordinario maturate a favore di un Appuntato della Guardia di finanza, che aveva prestato servizio nel giorno del riposo settimanale, ed oltre il limite delle 36 ore settimanali.

Come precedentemente sentenziato dal T.A.R. Emilia Romagna in riferimento alla polizia penitenziaria anche il T.A.R. Lazio aveva accolto il ricorso del Finanziere condannando il ministero intimato a corrispondere al ricorrente le somme dovute in ragione delle ore di lavoro straordinario prestato nei giorni festivi (da liquidarsi in misura non eccedente i limiti massimi di erogabilità stabiliti dai citati decreti presidenziali), maggiorate delle somme accessorie dovute "ex lege" a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'Appello e confermato la decisione del TAR Lazio.

Nella motivazione si definisce infondata la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all'orario settimanale di 36 ore stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro darebbe diritto al solo riposo compensativo e all'indennità giornaliera di euro 5,00, e non anche al compenso per lavoro straordinario e si riconosce la spettanza di retribuzione nel caso che il lavoro straordinario venga prestato dall'agente nella giornata festiva, in cui gli compete fruire dell'indennità e del riposo compensativo.

Infatti, secondo l'Alto consesso *"come già precisato in recente orientamento espresso della stessa Sezione (cfr sent. n.1342/2012, attinente a personale della polizia penitenziaria) al riguardo va ribadito il principio generale accolto dalla normativa (art. 11 della l. 395/1990), per cui "gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite....."*.

"Va quindi riaffermato che la legge opera un riferimento del tutto inequivoco non solo alla spettanza dello straordinario in ragione del superamento dell'orario settimanale ordinario, ma la collega solo alla misura della sua retribuzione, non citando sotto questo profilo alcuna forma sostitutiva o surrogatoria della stessa. Da tale carenza si evince, in applicazione inversa del principio "ubi voluit dixit", che la

retribuzione del lavoro eccedente la misura ordinaria avviene al solo verificarsi di detta eccedenza, quindi anche in giorno festivo e si realizza esclusivamente con l'applicazione della misura stabilita per il lavoro straordinario".

Per ciò che concerne poi l'altra norma che nella controversia viene in rilievo, costituita dall'art. 10, terzo comma, DPR n.170/2007; occorre osservare come la sua disposizione finale, conferma proprio l'interpretazione accolta; stabilendo che per la prestazione nel giorno di riposo l'indennità è corrisposta "a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero".

Secondo il Consiglio di Stato "*l'indennità in parola, dunque, sostituisce unicamente la retribuzione ordinaria per il giorno festivo, non riferendosi in alcun modo al problema del lavoro straordinario festivo....*".

"...A sua volta, la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha "tecnicamente" carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato ("ratio" emergente dal contratto) per aver prestato servizio o in giorno festivo, se si considera nel contempo che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che- il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l'istituto in questione (in assenza del quale la retribuzione festiva riceverebbe un trattamento complessivo identico al normale giorno di lavoro). Quindi, ad avviso del Collegio, "nessuno dei benefici previsti dal cennato comma 3 costituisce fattore preclusivo del diritto al compenso per il lavoro straordinario festivo di cui si controverte, sicchè il criterio per valutare se vi sia stata prestazione lavorativa "straordinaria" è l'eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali; lo "straordinario" deve pertanto essere remunerato in eccedenza quando la prestazione lavorativa eccede le 36 ore settimanali".

La Sentenza che ci occupa è decisamente importante perché riafferma e conferma un principio che corrobora l'iniziativa lanciata dal SIULP accrescendo le possibilità di successo del ricorso che il SIULP sta patrocinando in favore dei propri iscritti.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP - Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.SIULP.it

Problematiche connesse al trattamento accessorio del personale aggregato

Con circolare 557/RS/01/33/3213 del 12 aprile 2012, in riferimento ad una richiesta del SIULP relativa alle problematiche connesse al mancato pagamento o ai ritardi nella corresponsione dei trattamenti accessori al personale della Polizia di Stato aggregato, l'Amministrazione ha chiarito che la liquidazione mensile delle prestazioni di lavoro straordinario, rimane a carico della sede di appartenenza del dipendente aggregato.

Inoltre, è stato evidenziato che la determinazione del monte ore per il singolo ufficio, avviene sulla base del personale in forza al medesimo ad una certa data, e non è possibile, quindi, considerare e/o prevedere le numerose aggregazioni di personale presenti o future, sia in termini di unità che di durata. Non è possibile, pertanto, modificare il monte ore sulla base delle variazioni della forza a seguito delle predette aggregazioni.

Ciò determinerebbe, peraltro, incertezze e conseguenti difficoltà nel gestire le risorse finanziarie per la copertura della relativa spesa.

La procedura vigente prevede il tempestivo inserimento nel cedolino delle competenze accessorie del mese nel rispetto dei limiti massimi mensili individuali. Una variazione della stessa creerebbe ritardi e disagi per la necessità di autorizzare di volta in volta le sedi di aggregazione alla liquidazione del compenso per le prestazioni di lavoro straordinario.

Per quel che concerne, infine, il personale temporaneamente aggregato per avvicinamento alla sede ove espletare il mandato elettorale, sono state diramate specifiche disposizioni in materia amministrativa contabile con apposita circolare.

Articolo 12 A.N.Q. impiego personale ultracinquantenne

A seguito di quanto pubblicato sulla precedente edizione di questo notiziario flash si soggiunge che al riguardo della applicazione dell'articolo 12 dell'Accordo Nazionale Quadro, risulta emanata la circolare 557/RS/01/113.12/00198 del 6 luglio 2011 con la quale, dopo aver ritenuto conclusa la fase sperimentale dell'istituto, viene precisato che:

- la facoltà di inoltrare l'istanza prevista dall'art. 12 dell'A.N.Q. va riconosciuta sia al personale che presta ordinariamente servizio esterno (ad esempio servizio di controllo del territorio) sia al personale che presta tale servizio occasionalmente in quanto tale orientamento appare maggiormente coerente con il disposto dell'art. 24, c. 5 lett. b, del D.P.R. 164/2002. Peraltro, i criteri di priorità, da stabilirsi ai sensi del c. 2 dell'art. 12 dell'A.N.Q., con cui si provvede all'esame delle istanze, potranno riconoscere una rilevanza prioritaria, ma non esclusiva, al personale che presta ordinariamente servizio esterno.
- I servizi esterni richiamati dall'art. 12 attengono, esclusivamente, ai servizi istituzionalmente svolti al di fuori dell'ufficio di appartenenza ed all'aperto. Pertanto non sussiste una precisa corrispondenza con i servizi per i quali è prevista la corresponsione dell'*Indennità per servizi esterni*.
- L'esenzione prevista è dai soli servizi serali e notturni esterni e non anche dai servizi serali e notturni interni.
- l'art. 12, nel riconoscere la facoltà di presentare l'istanza, da valutarsi secondo i criteri di priorità concordati a livello locale stabilisce che, nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accoglierla, l'Amministrazione informa l'Interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.

Indennità meccanografica: accolto il ricorso di alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria



Il T.A.R. del Lazio, Sez. 1 quater, con Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 35028 ha riconosciuto il Diritto all'indennità meccanografica di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 146 del 5 maggio 1975 accogliendo un ricorso prodotto da alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che hanno sostenuto che sin dalla loro assunzione in servizio hanno svolto attività con i personal computers per un orario di almeno 5/6 ore al giorno per almeno venti giorni al mese, con una media settimanale superiore alle 20 ore e su computers sforniti di schermo antiriflesso.

I ricorrenti avevano evidenziato che l'attuale legislazione in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (articolo [21 della L. n. 626 del 1994](#) come modificato dalla [L. 422 del 2000](#)) è stata modificata per quanto riguarda alcuni parametri (schermo tastiera, piani di lavoro, sedile di lavoro, spazio illuminazione, riflessi, rumori ed altro) ma soltanto per quanto riguarda le postazioni dei lavoratori di cui all'art. [51, comma 1 lettera c\)](#) e cioè per le postazioni i cui addetti raggiungono le 20 ore lavorative su videoterminale, mentre è di tutta evidenza, che data la progressiva informatizzazione di tutta l'amministrazione pubblica, siano esposti ai medesimi rischi tutti i dipendenti la cui attività venga esercitata attraverso dotazioni informatiche. A sostegno delle loro posizioni portano la sentenza della sezione in data 28 febbraio 2008, al n. 5433 che ha accolto la analoga domanda di alcuni dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Per queste ragioni con il ricorso era stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 che costituisce attualmente l'unico riferimento normativo per compensare il rischio collegato con l'esercizio di attività amministrativa tramite strumenti informatici;- violazione dell'art. 2087 c.c.:

Il TAR ha accolto il ricorso, come già statuito precedentemente dalla stessa sezione con le decisioni n. 5433 del 3 giugno 2008, e n. 29465 del 31 luglio 2010.

In primis avuto riguardo all'art. 2948, comma 1 n. 4 stante il quale si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", il Giudice Amministrativo ha ritenuta la prescrizione di tutte le somme antecedenti il quinquennio anteriore alla proposizione della domanda.

Ciò premesso, la domanda di declaratoria del diritto alla corresponsione dell'indennità meccanografica spettante ai ricorrenti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è stata accolta con conseguente condanna dell'Amministrazione alla erogazione delle spettanze maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

E' stata invece respinta la pretesa al risarcimento del danno alla salute, derivante dallo stress di espletare la propria attività lavorativa tutti i giorni usando i computers per più di 4 ore al giorno, in posizioni posturali e di luminosità precarie, pure richiesto dai ricorrenti, a causa della carenza di dimostrazione del pregiudizio subito (CFR. [Cassazione Civile, sezione lavoro, 20 maggio 2010, n. 12351](#)) ed in assenza anche di un qualsiasi principio di prova, come da costante giurisprudenza civilistica in materia di danno biologico. (Cassazione, sezione III, 10 dicembre 2009, n. 25820).

Invero, secondo i Giudici, "la prova del danno passa, secondo i principi civilistici in materia, per la dimostrazione anzitutto dell'evento causativo, del nesso di causa e dell'elemento soggettivo presente in chi tale danno avrebbe prodotto. Allo stato nessuno di questi elementi appare sufficientemente dimostrato, con conseguente reiezione della relativa domanda".

Nastrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico



Con Circolare 559/A/2/765.M./21385 del 4 maggio 2012 sono stati fornite direttive esplicative sul nastrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico.

Si tratta di un riconoscimento che attesta pubblicamente i meriti conseguiti per l'impiego nei servizi di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

I requisiti per il conferimento del riconoscimento sono:

- a) compimento del periodo minimo di servizio richiesto per ciascuna tipologia di riconoscimento;
- b) effettuazione del servizio senza demerito risultante da un'apposita relazione, redatta nell'ultima sede di servizio dell'interessato dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo.
- c) Istanza del dipendente interessato corredata dell'ordine di servizio attestante l'impiego nei servizi di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica per il periodo prescritto e la relazione sullo svolgimento del servizio senza demerito.

Per le qualifiche da agente ad ispettore superiore e per quelle equiparate dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, è la Questura competente a curare l'istruttoria per il conferimento del riconoscimento.

Per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti, dei direttivi, ed equiparati dei ruoli tecnici provvedono i rispettivi Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Possono ottenere il riconoscimento gli appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato impiegati, senza demerito, in servizi di ordine pubblico per un periodo continuativo di almeno trenta giorni.

Si prescinde dal requisito temporale nei confronti di coloro che, nel corso di un servizio di Ordine pubblico, siano deceduti, abbiano contratto malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, per le quali sono stati esentati dai servizi di ordine pubblico.

Possono essere, altresì, insigniti gli appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio nei reparti mobili per almeno sette anni senza demerito e che abbiano preso parte a servizi di ordine pubblico. In tal caso il riconoscimento conseguito assorbe tutti gli altri.

Nel caso di più riconoscimenti, l'attestato resta unico, ma il nastrino viene completato in modo differenziato.

Mara Maggiolo nuovo Segretario Provinciale Treviso

Il SIULP Treviso ha eletto, quale nuovo Segretario Provinciale, Mara Maggiolo.

Nel ringraziare il collega Claudio Furlanetto per l'impegno profuso e, di cui pubblichiamo la sua lettera di saluto, formuliamo gli auguri di buon lavoro al neo eletto Segretario Provinciale.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

